

BRIANZACQUE SRL
SOCIETA' AFFIDATARIA IN HOUSE

REGOLAMENTO
PER
L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO
DA PARTE DEGLI ENTI SOCI E NON SOCI

Art. 25 dello Statuto societario

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 16.12.2013

Indice

Articolo 1	Oggetto, definizioni e riferimenti generali
Articolo 2	Composizione e funzionamento del Comitato Tecnico di Controllo
Articolo 3	Modalità di esercizio del controllo
Articolo 4	Controllo preventivo
Articolo 5	Controllo contestuale
Articolo 6	Controllo finale
Articolo 7	Attività straordinaria
Articolo 8	Accesso agli atti
Articolo 9	Controlli dei comuni non soci
Articolo 10	Norma finale

Art.1 Oggetto, definizioni e riferimenti generali

1. Il presente regolamento, previsto dall'art 25 dello Statuto della Società, disciplina l'esercizio del controllo analogo che gli Enti soci, di seguito "Gli Enti", esercitano sulla società " Brianzacque srl "di seguito "Società", individuandone tipologia e modalità e definendone i giusti perimetri nel rispetto della normativa di riferimento per le società *in house* e dell' evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale.
2. Gli Organi gestionali di Brianzacque Srl sono assoggettati ai controlli previsti nel presente regolamento. I controlli svolti dal "Comitato Tecnico di Controllo" sono ulteriori e si aggiungono ai poteri di cui dispongono, ai sensi del diritto civile e commerciale, i soci della società di capitale.
3. Il controllo è effettuato, in forma di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo finale), sia attraverso l'Assemblea ordinaria, sia attraverso un "Comitato Tecnico di Controllo".

Art. 2 Composizione e funzionamento del Comitato Tecnico di Controllo

1. Il Comitato è composto da cinque membri di cui tre nominati dalla Conferenza dei Comuni e due dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.
2. Il Presidente è nominato tra i membri indicati dalla Conferenza dei Comuni, mentre il Vice-Presidente è nominato tra i membri indicati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.
3. La perdita della qualità di Sindaco o di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza determina l'immediato venir meno della qualifica di componente del Comitato.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice-Presidente.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, vengono assegnate alla Segreteria della Società o ad altro soggetto individuato dal Presidente.
6. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di un numero di Soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale e/o 10 enti locali. L'avviso di convocazione, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato, anche alla Società per conoscenza, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta.
7. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto e riportante i pareri resi sulle materie di cui ai successivi artt., dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione della società.
8. Il Comitato è tenuto ad esprimere i propri pareri ed osservazioni alla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine la Società potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.
9. Il Comitato in occasione dell'approvazione del bilancio societario relazionerà alla Conferenza dei Comuni circa l'attività posta in essere per rendere effettivo il controllo analogo, previo invio a tutti gli enti soci delle relazioni circa l'attività svolta.

Art. 3 Modalità di esercizio del controllo

1. Il Comitato, esercita il controllo sulla società secondo quanto riportato, oltre che nel contratto di servizio, nei seguenti commi ed articoli.
2. Il Comitato esercita il controllo di cui al presente regolamento in nome e per conto dei Comuni soci e non

Soci della Società.

3. Sono sottoposti al preventivo parere del Comitato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, esercitato anche in nome e per conto di tutti i comuni Soci, gli atti fondamentali di gestione del servizio, di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo:
 - a) il Programma degli interventi;
 - b) la Carta del servizio;
 - c) acquisto e vendita di immobili e/o diritti reali al disopra di € 500.000;
 - d) operazioni di rilevanza strategica;
 - e) bilancio e eventuale bilancio consolidato;
 - f) modifiche statutarie;
 - g) riduzione o aumento del capitale;
 - h) proposta di istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Art. 4 Controllo preventivo

1. La Società entro il 15 dicembre di ogni anno, e comunque, in ogni tempo, previa motivata richiesta, è tenuta ad inviare al Comitato ed ai comuni Soci copia della RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA e dell'allegato Piano economico di gestione riferito all'esercizio successivo.
2. Tale termine, per comprovati e giustificati motivi che saranno esplicitati nella premessa alla RELAZIONE testé citata, potrà essere prorogato di 90 giorni lavorativi consecutivi.
3. Entro quindici giorni dall'avvenuto completamento della procedura di cui sopra, il Presidente della Società ha l'obbligo di convocare secondo le norme dello statuto, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare la relazione previsionale e programmatica con l'annesso piano economico di gestione, nonché gli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dal Comitato.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dallo Statuto della Società.

Art. 5 Controllo contestuale

1. La Società è tenuta ad inviare al Comitato ed ai Comuni soci e non soci entro 90 giorni dalla chiusura del semestre, un REPORT nel quale sia contenuta l'analisi dell'andamento di gestione corrente, un quadro sintetico comparativo con la gestione previsionale approvata, ed i presupposti giustificativi relativi alle eventuali discordanze, nonché i provvedimenti correttivi adottati.
2. Il Presidente entro il 30 ottobre, convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla presa d'atto ed approvazione delle eventuali variazioni, se ritenute particolarmente significative, alla Relazione Previsionale e programmatica ed all'annesso Piano economico di gestione, che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio.

Art. 6 Controllo finale

1. La Società entro 90 giorni lavorativi consecutivi dalla chiusura dell'esercizio è tenuta ad inviare al Comitato Tecnico di Controllo le informazioni essenziali per la redazione del Bilancio finale di esercizio, nonché le risultanze sintetiche dello stesso per la loro valutazione.

Art. 7 Attività straordinaria

1. Il Comitato e ogni singolo Comune del territorio della Provincia di Monza e Brianza hanno diritto ad essere informati su tutte le attività di particolare rilevanza non connesse allo svolgimento ordinario del servizio, che si dovessero rendere necessarie sul proprio territorio.
2. La Società ha il dovere di informare tempestivamente Il Comitato ed il Comune di tutte le emergenze connesse ad interruzioni del servizio non programmabili.
3. La Società ha il dovere di relazionare il Comitato ed il Comune interessato del superamento delle stesse emergenze e delle soluzioni adottate.

Art. 8 Accesso agli atti

1. L'Ente d'Ambito, i Comuni della Provincia di Monza e Brianza e la Provincia medesima hanno diritto, previa preventiva comunicazione e richiesta scritta all'accesso, di prendere visione e copia di tutti gli Atti connessi alla gestione ed alle attività della Società, compatibilmente con le norme che regolano la tutela della Privacy.

Art. 9 Pubblicità degli atti fondamentali

1. Gli atti fondamentali della gestione di cui agli articoli precedenti sono sempre pubblicati sul sito aziendale.

Art. 10 Norma finale

1. Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative di qualsiasi fonte in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, nelle parti oggetto della modifica.